

L'UE rielabora il Regolamento bio

Poco prima di Natale l'UE ha pubblicato una proposta di revisione del Regolamento bio che prevede una diminuzione del numero di normative a partire dal 2009 e che ammette alcune differenze nell'attuazione regionale. Quali sono i punti forti e le debolezze di questa bozza? Quali sono i punti critici?

Nel 1991 il Consiglio dei ministri dell'UE creò con il regolamento (CEE) n. 1092/91 il primo quadro normativo comunitario per l'agricoltura biologica. Ora la Commissione dell'Unione europea, visto il marcato sviluppo dell'agricoltura ecologica, ha intrapreso una revisione di questo quadro normativo.

Con i principi e le norme di produzione formulate nella proposta sono fissati i requisiti essenziali per definire la produzione ecologica e il contrassegno di prodotti bio. L'attuazione di questi principi richiederà però ancora norme di attuazione e numerose ulteriori decisioni come per esempio l'ammissione di ingredienti e sostanze che possono essere impiegati in prodotti biologici.

Che cosa si intende modificare?

Il testo, rispetto al Regolamento UE attualmente in vigore, è formulato in modo più semplice e comprensibile. Per la mancanza di criteri decisionali lascia tuttavia un maggior margine di interpretazione.

Il campo di applicazione del nuovo regolamento ha subito alcuni adeguamenti. Come finora saranno inclusi nel Regolamento prodotti vegetali e animali non trasformati nonché derrate alimentari e mangimi trasformati e saranno compresi anche i prodotti dell'acquacoltura e i vini. Secondo una nuova interpretazione giuridica, il campo d'applicazione non include la gastronomia e le mense collettive e non è nemmeno previsto l'inserimento della caccia, della pesca e delle materie prime per tessili e cosmetici. Il Regolamento include unicamente i prodotti che possono essere contrassegnati come «biologici» risp. «ecologici» o con i relativi derivati. Non è più rilevante quale «impressione» suscita il contrassegno, cosa che indebolisce l'attuazione.

Gli obiettivi e i principi sono ora descritti nella parte generale del Regolamento. In parte si basano sui principi dell'IFOAM e sugli obiettivi del Codex Alimentarius, in parte sono nuovi:

- tutela degli interessi dei consumatori;
- sviluppo della produzione ecologica tenendo in considerazione le differenze regionali;

- protezione dell'ambiente e delle risorse naturali

- rispetto di alti standard di protezione degli animali tenendo conto delle specifiche esigenze degli animali secondo la specie.

Per quanto riguarda il contrassegno dei prodotti bio sono previste diverse modifiche. Le derrate alimentari con residui di OGM superiori allo 0,9% ammesso per il contrassegno di derrate alimentari non possono essere contrassegnati come prodotti biologici. Questo alto valore è considerato critico. Inoltre per il contrassegno di derrate alimentari è mantenuta la disposizione che prescrive che almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola sia biologico mentre sarà soppressa la categoria del 70-95 per cento.

Se non viene impiegato il logo UE, tutti i prodotti vanno contrassegnati con la dicitura «UE-BIOLOGICO» o «UE-ECOLOGICO». Questo contrassegno non è obbligatorio per terzi Stati. Altri loghi non possono fare pubblicità con affermazioni secondo cui le loro norme sarebbero più «severe», più «ecologiche» o «superiori» agli standard UE. Sono invece consentiti i riferimenti a particolari aspetti dei procedimenti di produzione a condizione che si tratti di affermazioni veritiere e non fuorvianti.

Questo è stato duramente criticato in particolare da concedenti il marchio privati.

Si vuole poi introdurre il principio della «flessibilità» per le differenze regionali: le deroghe dal Regolamento (p. es. per prodotti fitosanitari, semente, mangimi o vitamine) devono corrispondere ai principi e agli obiettivi dell'agricoltura biologica. Esse devono essere decise dalla Commissione europea con una procedura speciale che tuttavia non è per nulla chiara. Anche il sistema di controllo subirà modifiche: esso sarà assoggettato al regolamento CE n. 882/2004 sui controlli ufficiali delle derrate alimentari e dei mangimi in vigore nell'UE solo da capodanno 2006.

Anche le importazioni nell'UE sono oggetto del nuovo progetto: le norme di produzione e di controllo in paesi terzi

elencati nella lista dei paesi terzi devono essere equivalenti al regolamento UE o corrispondere alle linee direttive del Codex Alimentarius. Al posto dell'attuale verifica individuale di domande di importazione sarà introdotto un procedimento di ammissione in paesi terzi.

Nella produzione animale inoltre non saranno più ammesse prescrizioni nazionali più severe. In compenso il livello generale dei requisiti sarà innalzato.

Punti forti del progetto

- Gli obiettivi e i principi fondamentali sono menzionati espressamente.
- Una maggiore flessibilità regionale diventa possibile
- Controllo maggiormente orientato ai rischi (invece di un controllo annuale inflessibile).
- Chiara procedura di ammissione e quindi di sorveglianza per enti di certificazione in Paesi non facenti parte dell'UE.
- Un'attestazione di controllo unitario facilita la riconoscibilità di prodotti bio.

Debolezze del progetto

- Le possibilità di partecipazione e di consultazione per attori privati non sono menzionate nel progetto.
- OGM: l'orientamento esclusivo all'alto valore dello 0,9 % indebolisce gli sforzi di assicurare una contaminazione possibilmente bassa con misure orientate al processo
- Una netta distinzione fra agricoltura ecologica e contrassegni simili diventa più difficile essendo protetto solo l'impiego delle diciture «biologico» o «ecologico» e «organic» (inglese) e dei relativi derivati.

Opportunità del progetto

- L'introduzione di principi fondamentali dell'agricoltura biologica nel regolamento base dell'UE offre una linea direttiva per l'elaborazione di criteri decisionali nei singoli settori.
- Una maggiore sorveglianza degli uffici di controllo offre maggior spazio



Foto: Thomas Alfvöldi

Le associazioni e l'amministrazione UE lottano per il nuovo regolamento bio dell'UE che dovrebbe entrare in vigore nel 2009.

per deroghe regionali e concetti di controllo più efficienti dal punto di vista dei costi.

- Un controllo maggiormente orientato ai rischi aumenta l'efficienza e può meglio prevenire abusi contribuendo a diminuire i costi nelle aziende con pochi rischi.
- I consumatori possono riconoscere più facilmente i prodotti ecologici se questi sono contrassegnati in modo unitario (perlomeno nei paesi in cui non vi sono forti segni nazionali)
- Un'armonizzazione dei requisiti relativi ai marchi comporta un procedura di controllo più conveniente dal profilo dei costi.

Insidie del progetto

- Maggiore imposizione esterna da parte di enti statali nel sistema dei controlli. Ciò va incontro alla tendenza alla liberalizzazione e alla delega della responsabilità propria agli attori.
- L'impiego di simboli privati viene limitato con il rischio che vengano legate le mani al settore privato.
- Alla commissione UE viene data una facoltà decisionale molto maggiore; le possibilità di influsso delle parti interessate e un controllo democratico risultano più difficili.
- Il programma di attuazione molto ristretto rende difficile una sufficiente partecipazione degli attori nello sviluppo del regolamento.

■ Il trasferimento dell'autorità disciplinare per infrazioni gravi a enti statali contrasta con il principio della semplificazione delle normative al quale si mira.

- Il divieto di contrassegno di direttive più severe contrasta con il principio della differenziazione del mercato e può comportare il livellamento a un livello più basso.
- I nuovi principi formulati per l'apicoltura rendono praticamente impossibile la produzione di miele bio in aziende agricole con piccole strutture.

Vi è una serie di punti che vanno assolutamente chiariti:


- Non è chiaro se il legislatore può agire anche in avvenire contro diciture simili a bio. È assolutamente necessario che questo sia mantenuto.
- Fintanto che i criteri decisionali per l'attuazione e per deroghe regionali non sono chiari, esiste una grande insicurezza presso gli attori.
- Inoltre non è chiaro come debbano essere interpretati i principi concernenti l'allevamento degli animali per quanto riguarda la stabulazione fissa.

Come andrà avanti?

L'approvazione del nuovo regolamento è prevista entro i prossimi sei a dodici mesi e lo stesso dovrebbe entrare in vigore all'inizio del 2009. Le norme rielaborate

per l'importazione dovrebbero entrare in vigore già il 1° gennaio 2007 dato che l'attuale regolamento è limitato alla fine del 2006. Il progetto è stato inviato in esame agli stati membri dell'UE. Il parlamento UE partecipa alla consultazione. Il 27 gennaio 2006 i paesi membri hanno potuto prendere posizione per la prima volta. I punti critici menzionati nel presente articolo sono stati confermati. L'intensa discussione continuerà nei prossimi mesi per sapere se l'intero progetto debba essere respinto o se una sostanziale rielaborazione possa tener conto dei forti dubbi.

Attualmente una valutazione esauritiva del progetto è difficile dato che la completa riformulazione offre un ampio margine di interpretazione. Questo è anche il parere di Patrik Aebi dell'Ufficio federale dell'agricoltura. Le conseguenze del coinvolgimento del sistema di controllo ecologico nel nuovo regolamento CE n. 882/2004 sui controlli ufficiali delle derrate alimentari e dei mangimi per esempio sono difficilmente prevedibili al momento attuale. Inoltre sono proprio i particolari, come per esempio il periodo di conversione o le liste positive per i mezzi aziendali che sono di fondamentale importanza per gli interessati.



Otto Schmid e Beate Huber, FiBL